



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

**Invito al dibattito
e
Comunicato stampa
su**

Libertà del difensore, garanzia di riservatezza dei colloqui con l'assistito e intercettazioni.

La Camera penale di Palmi, alla luce di prassi investigative non più tollerabili, che da ultimo hanno messo a repentaglio l'essenza del diritto di difesa attraverso incursioni non sempre legittime nel rapporto tra difensore e cliente, ha elaborato il documento che si alliga.

E per discutere, adottare opportune iniziative, chiedere l'intervento del legislatore e di quanti hanno il dovere di pretendere che la norma venga rispettata anche nel processo penale che si celebra nel sud d'Italia

invita

i colleghi di tutti i Fori calabresi, i Presidenti ed i Consiglieri delle Camere penali di Castrovillari-Rossano; Cosenza; Paola; Crotone; Catanzaro; Lamezia Terme; Vibo Valentia; Reggio Calabria, Locri a partecipare all'Assemblea – Convegno fissata per

**Giovedì 10 aprile ore 18.00
Auditorium della Scuola Superiore di Psicologia Applicata "G.Sergi"
Via Francesco Carbone, 4 – Palmi –
Tel.0966.22136**

Discuteremo il documento alligato; acquisiremo i contributi dei partecipanti; individueremo iniziative capaci di risvegliare l'interesse di tutti, e dei cittadini del mezzogiorno in particolare, sull'invasione non consentita, ma effettuata, degli spazi di riservatezza e libertà da sempre garantiti a difensori e clienti; e sullo smodato uso di scorciatoie illegali per acquisire notizie, normalizzare l'attività del difensore così ingenerando sfiducia nella fruizione ampia dei diritti fondamentali del cittadino.

Anche nel processo è in gioco la democrazia e la libertà di un popolo.

Per questo invitiamo tutti i colleghi ad essere presenti.

Il Direttivo

Veneto Armando	0966/22362	335/7000008
Galati Pasquale	0966/766036	336/874214
Infantino Domenico	0966/23255	347/9524241
Milicia Giuseppe	0966/660152	329/6113876
Napoli Antonino	0966/612158	339/7000531
Santambrogio Mario	0966/711869	348/6034278
Santoro M.Teresa	0966/22195	338/1382134
Solano Vladimir	0966/22362	347/6267682
Vigna Renato	0966/261299	337/984301
Formica Francesco	0966/931908	347/6112695

Ulteriori informazioni sul sito :www.camerapenedipalmi.it
Responsabile della comunicazione Francesco Formica tel.347/6112695

Libertà del difensore e dell'assistito; garanzia di riservatezza ed intercettazioni

Le Camere penali italiane con un dossier del 2008 avevano denunciato l'allarmante diffusione della prassi di intercettare le comunicazioni tra avvocato e cliente e di utilizzarne i risultati nelle inchieste senza riguardo alcuno delle garanzie della funzione difensiva .

Così nella premessa del dossier si riassumeva la fenomenologia degli abusi segnalati:

“ Nei casi oggetto del presente dossier, che rappresentano soltanto alcuni tra quelli che si registrano con allarmante frequenza, può comunque constatarsi:

- che le conversazioni telefoniche od ambientali vengono sistematicamente riportate (per sintesi o con trascrizione informale) nelle informative, a sostegno delle argomentazioni degli investigatori e, a volte, delle loro richieste all'Autorità Giudiziaria. In qualche caso (Palermo) addirittura vengono definite come rilevanti – e dunque trascritte – soltanto le conversazioni tra avvocato e cliente;
- che le conversazioni riportate dagli inquirenti hanno sempre ad oggetto il merito dei procedimenti penali in corso, e consentono tra l'altro agli investigatori di venire a conoscenza del contenuto della linea difensiva (conversazioni fra cliente ed avvocato sugli addebiti contestati, la loro fondatezza, le obiezioni alla tesi d'accusa etc.) e/o delle strategie processuali (decisione se rispondere o meno all'interrogatorio; scelta del rito processuale da adottare etc.);
- che a volte il fatto stesso della telefonata viene considerato elemento di prova (vedi il caso di Milano).”

E' da allora che il tema è costantemente richiamato nella gran parte dei documenti della giunta della UCPI chiamata a dare voce alle istanze dei penalisti e ad intervenire a tutela della funzione difensiva. Non per una forma di patologica ossessione, ma perché l'abuso si riproduce, si rafforza, dilaga, incide sulla cultura giuridica degli operatori, modifica la percezione della funzione del difensore, priva di effettività i formali riconoscimenti delle

prerogative difensive, diffonde una condizione di timore, induce a modificare stili comportamentali.

I casi recenti registrati anche nella nostra area geografica mostrano ulteriori raccapriccianti profili del fenomeno e impongono di alimentare la discussione anche riguardo ad un aspetto meno approfondito rispetto a quello della intercettazione casuale del colloquio difensivo sull'utenza (o nell'ambiente) del cliente sottoposto a controllo.

Si tratta del caso dell'intercettazione del difensore indagato per la complicità con l'assistito, impiegata per esplorare il rapporto anche con la rimanente clientela, alla ricerca di notizie di reato.

La circostanza che sia giustificata l'indagine tecnica nei confronti del difensore non risolve i problemi di tutela della funzione. Anzi, in concreto ha occasionato forme estreme di abuso captativo nell'ambito delle comunicazioni tra il difensore ed il suo assistito, presidiato per legge dal più pregnante dei dispositivi di garanzia (il divieto di intercettazione ex art. 103.5 c.p.p.) e tuttavia trasformato da prassi operative diffuse, se non generalizzate, in territorio di caccia senza confini, senza regole, senza principi che non siano quelli del recupero della maggior quantità di informazioni; non importa se del tutto estranee alla "relazione professionale" investigata.

La logica dell'abuso è più grave di quella che già si era abbondantemente diffusa a proposito del caso dell'intercettazione casuale del colloquio tra l'avvocato ed il cliente, quando ad essere sottoposto a controlli sia quest'ultimo.

La manomissione riguarda proprio la garanzia più esplicita; quella presidiata dal divieto ex art. 103.5 quale riflesso diretto della tutela costituzionale della inviolabilità del diritto di difesa.

La norma già prevista dal codice del 1930 ha esteso la garanzia ad ulteriori componenti dell'ufficio difensivo (consulenti della difesa e loro ausiliari) ed anche la portata del divieto, abolendo l'inciso che limitava il divieto di intercettazione ai colloqui con gli assistiti "aventi per oggetto i procedimenti nei quali esercitano le rispettive attività". Con ciò intendendo ribadire che in un processo di parti è dalla rilevanza della funzione che discende la necessità di una tutela forte: "nella disciplina delle intercettazioni è salvaguardata la difesa e non viene apprestato un privilegio nei confronti degli appartenenti ad una categoria professionale" (Cass. S.U., 14 gennaio 1994).

Malgrado ciò, la violazione del divieto non solo è prevenuta o non sanzionata; essa viene esplicitamente incentivata.

Lo fa ad esempio il Procuratore della Repubblica di Catania definendo un protocollo cui devono attenersi gli operatori nella esecuzione dei decreti di intercettazione (cfr. Circolare n.207-12L in data 24.04.12 del Procuratore di Catania).

L'argomento su cui fa leva, indirizzo ormai dominante, è tratto dalla strumentale interpretazione della norma di chiusura prevista dal 103 VII comma cpp che viene trasformata da presidio per il rafforzamento di tutela incentrata sul divieto di intercettazione, a pretesto per eluderlo.

Intanto si ascolti e si registri poi si vedrà, è la sostanza del ragionamento e delle disposizioni impartite.

La preoccupazione che spiega lo zelo dei PM è evidente: non si creino santuari inviolabili che possano trasformarsi in zone franche in cui sia garantita l'immunità ovvero la licenza di delinquere.

Siano pure registrati i colloqui tra cliente ed avvocato, appositamente o accidentalmente intercettati; alla cernita si provvederà dopo, accertatane la pertinenza alla funzione investigativa.

Così non la vede soltanto il PM che stila i decaloghi, magari condizionato da insufficiente grado di cultura della giurisdizione, anch'essa affievolita all'interno dell'avvocatura dalla separazione promossa da avvocati sprovveduti ed autolesionisti.

La medesima posizione assume la giurisdizione cui, in un paese dai civili costumi giudiziari per definizione, la cultura delle garanzie non dovrebbe mancare (cfr. per tutte le pagine 284 e ss. della sentenza n° 3 del 2013 pronunciata dalla corte di Assise di Palmi nell'ambito del proc. pen. n° 321/11 RGNR DDA c.d. " Operazione Cosa Mia"), che ritiene legittime tutte le conversazioni captate nello studio professionale di un avvocato indagato, ancorché relative a rapporti con clienti che non hanno nulla da spartire con l'indagine che ha dato luogo all'intercettazione.

È un problema evidente di deficit culturale quello che impedisce di comprendere il rapporto tra segretezza delle comunicazioni e funzione difensiva. L'inviolabilità riconosciuta dalla norma costituzionale non ha solo l'effetto di inserire il diritto di difesa nel catalogo dei diritti fondamentali, ma obbliga a salvaguardarne anche la realizzazione concreta; la sua

effettività. Alle norme che tutelano la libertà del difensore, delle quali si fa strame quotidianamente, è affidata tale irrinunciabile funzione.

Lo stesso deficit culturale che spiega l'incapacità di cogliere il rapporto di co-essenzialità tra funzione difensiva e giurisdizione, definitivamente consolidato dalla nuova fisionomia costituzionale del processo penale incentrato sul "principio del contraddittorio nella formazione della prova come metodo per l'accertamento dei fatti, enunciato dal 4.comma dell'art. 111 Cost."

Dunque oltre al ruolo di diritto individuale, in ragione dell'essenzialità dell'apporto al contraddittorio, il diritto di difesa, (nella sua effettività), ha anche il ruolo di garanzia oggettiva della giurisdizione, tale da potersi a pieno titolo definire funzione processuale.

Solo all'interno di tale cornice si può comprendere la ragione per la quale l'interesse a perseguire i reati, dispiegando ogni risorsa investigativa disponibile, non può prevalere rispetto a quello di garantire la segretezza delle comunicazioni con il difensore.

Sosteneva la UCPI nel deliberato del 2008 a margine dell'iniziativa di denuncia degli abusi che "da anni (...) la rendono di fatto inoperante":

da anni la interpretazione delle Camere Penali in tema di garanzie e di rispetto dei principi costituzionali nel processo penale ha preso le mosse dalla constatazione che la violazione delle garanzie elementari nel processo italiano si verifica il più delle volte non tanto in conseguenza di disposizioni legislative che tali garanzie pongano in pericolo ma, piuttosto, attraverso interpretazioni giurisprudenziali che stravolgono o vanificano i divieti processuali, o addirittura mediante l'instaurazione di vere e proprie "prassi" che, in contrasto con la corretta interpretazione di una disposizione di legge, la rendono di fatto inoperante. A solo titolo esemplificativo è sufficiente ricordare le disposizioni e le

A sottolineare la gravità estrema della situazione, il baratro tra la legge e la prassi tra principi inviolabili e pratica quotidiana dell'abuso da parte dell'Autorità, che pone il tema della urgenza di iniziative concrete, è utile la lettura della recente sentenza della corte costituzionale n° 1 del 2013 che ha risolto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito dell'attività di intercettazione telefonica svolta nell'ambito di un noto procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

La Consulta ha fornito l'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema delle garanzie, attingendo proprio al modello di tutela previsto per la funzione difensiva per poter

ricostruire in via logico sistematica il fondamento delle garanzie delle comunicazioni della Prima Carica dello Stato.

La Corte, con la sentenza in questione, nel sottolineare come “l’eterogeneità delle fattispecie regolate dallo stesso art. 271 cod. proc. pen” consenta “di tener conto delle diverse ragioni che sono alla base delle singole ipotesi di inutilizzabilità” ha osservato come tale inutilizzabilità possa “derivare, per un verso, dall’inosservanza di regole procedurali, che prescindono dalla qualità dei soggetti coinvolti e dal contenuto delle comunicazioni captate”, ma, per l’altro verso, “connettersi anche a ragioni di ordine sostanziale, espressive di un’esigenza di tutela “rafforzata” di determinati colloqui in funzione di salvaguardia di valori e diritti di rilievo costituzionale che si affiancano al generale interesse alla segretezza delle comunicazioni (quali la libertà di religione, il diritto di difesa, la tutela della riservatezza su dati sensibili ed altro) ed è questo il caso, specificamente previsto dal successivo comma 2, delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni dei soggetti indicati dall’art. 200, comma 1, cod. proc. pen. (ministri di confessioni religiose, avvocati, investigatori privati, medici ed altro), allorché abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione”.

“A proposito delle regole da seguire ai fini della distruzione del materiale inutilizzabile” – ha precisato la Consulta – “il trattamento delle due categorie di intercettazioni deve essere diverso. Le intercettazioni inutilizzabili per vizi di ordine procedurale attengono a comunicazioni di per sé non inconoscibili, e che avrebbero potuto essere legittimamente captate se fosse stata seguita la procedura corretta. La loro distruzione può pertanto seguire l’ordinaria procedura camerale, nel contraddittorio fra le parti. Nel caso invece si tratti di intercettazioni non utilizzabili per ragioni sostanziali, derivanti dalla violazione di una protezione “assoluta” del colloquio per la qualità degli interlocutori o per la pertinenza del suo oggetto, la medesima soluzione risulterebbe antitetica rispetto alla ratio della tutela. L’accesso delle altre parti del giudizio, con rischio concreto di divulgazione dei contenuti del colloquio anche al di fuori del processo, vanificherebbe l’obiettivo perseguito, sacrificando i principi e i diritti di rilievo costituzionale che si intende salvaguardare. Basti pensare alla conoscenza da parte dei terzi – o, peggio, alla diffusione mediatica – dei

¹ tali, in particolare, le prescrizioni degli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, specificamente richiamate dal comma 1 dell’art. 271 cod. proc. pen., in materia di presupposti e modalità di esecuzione delle operazioni.

contenuti di una confessione resa ad un ministro del culto, ovvero all'ostensione al difensore della parte civile del colloquio riservato tra l'imputato e il suo difensore (possibile ove la procedura di cui all'art. 271, comma 3, cod. proc. pen. fosse avviata dopo l'esercizio dell'azione penale)". Pertanto, ha concluso la Corte "...nelle ipotesi ora indicate – e dunque anche, a maggior ragione (stante il rango degli interessi coinvolti), in quella dell'intercettazione di colloqui presidenziali –deve ritenersi che i principi tutelati dalla Costituzione non possano essere sacrificati in nome di una astratta simmetria processuale, peraltro non espressamente richiesta dall'art. 271, comma 3, cod. proc. pen".

Sarebbe il caso che la Consulta ribadisse simili stringenti argomentazioni ove investita da un giudice che dubitasse della costituzionalità dell'interpretazione –di fatto – abrogativa dell'art. 103 cpp che si registra sempre più negli ultimi tempi.

Anche se dobbiamo considerare improbabile l'evenienza, per effetto del noto e diffuso allineamento di parte della magistratura giudicante su posizioni illiberali oltre che a causa del deficit culturale di cui si diceva.

Per incidere su una prassi applicativa che dimostra la completa indifferenza rispetto alla ratio del divieto di intercettazione ed al rapporto tra segretezza dei colloqui professionali, funzione difensiva ed esercizio della giurisdizione, paiono dunque necessarie iniziative di respiro ampio che coinvolgano le camere penali calabresi operanti su un territorio in cui in nome dell'emergenza antimafia l'avvocatura è particolarmente esposta alle intrusioni nella sfera della riservatezza.

Il che tra l'altro non serve a di fare passi avanti significativi nella battaglia per sradicare la pestilenza della mafia dalla nostra terra.

Se, infatti, gli organi che dovrebbero testimoniare dell'autorevolezza dello Stato, si adeguano a percorrere scorciatoie, odiose perché irrispettose dei diritti umani fondamentali, emerge sempre più e si fortifica un modello comportamentale nel quale vince chi è più forte e più astuto; colui che finisce per usare il cavallo di Troia piuttosto che la norma; ed il dibattito anche dai temi forti, ma intesi alla corretta applicazione della stessa.

E' proprio questo il modello culturale al quale deve ispirarsi l'avvocatura penale del nostro tempo; che oltre a difendere il singolo, si fa carico della difesa dei diritti fondamentali sui quali è stata eretta la nostra democrazia.

Una battaglia che deve vederci uniti ed ancor più combattivi su un territorio ove va irrobustendosi la mala pianta del potere del più forte; vocazione alla quale l'avvocatura calabrese non può consentire che organi dello Stato, senza volerlo, ma per il denunciato gap culturale, diano linfa credendo così di combattere il fenomeno.

In questa moderna veste di difensori della nostra civiltà, gli avvocati penalisti calabresi sapranno trovare opportuni mezzi di lotta e di presenza nelle comunità al cui interno operano.

E' per realizzare questi progetti nelle molteplici articolazioni nelle quali potrà esprimersi che il Direttivo della Camera penale di Palmi

INVITA

i Presidenti, i Consiglieri, gli iscritti alle Camere penali Calabresi e gli avvocati tutti, a farsi carico della esposta problematica; a partecipare ad un'Assemblea fissata in Palmi per il giorno 10 Aprile 2014 alle ore 18.00 presso l'Auditorium della Scuola Superiore di Psicologia Applicata "G. Sergi" - Via F. Carbone, 4 - allo scopo di individuare gli strumenti attraverso i quali, coinvolgendo l'Unione delle Camere penali Italiane si ponga in termini non più differibili il tema della libertà e segretezza dei colloqui difensivi; e più in generale l'applicazione delle garanzie che la norma prevede perché il diritto di difesa non sia solo un documento, ma divenga realtà cogente ed accettata.

Ad esempio, approvando un

DECALOGO PER AVVOCATI

che, in attesa di ulteriori contributi, potrebbe contenere le seguenti direttive:

- Verificare con la necessaria diligenza che all'interno dello studio legale e nei luoghi sui quali si svolgono l'attività professionale ed in particolare i colloqui con i clienti afferenti i contenuti della difesa, sia assicurata la riservatezza delle comunicazioni.
- Informare compiutamente i clienti della necessità di mantenere riservati i contenuti delle comunicazioni riguardanti le strategie difensive e in generale l'attività difensiva.
- Adottare immediate iniziative volte a bloccare la veicolazione di notizie distorte (anche solo al fine di dare speranze al detenuto) relative alle indicazioni del difensore circa gli esiti dei suoi interventi.

- Informare in particolare i clienti ed i loro congiunti della possibilità che all'interno delle case circondariali la riservatezza dei colloqui tra l'imputato ed i suoi familiari e tra l'imputato ed i legali non é garantita; tanto ad evitare la veicolazione di notizie distorte (o come tali interpretabili) circa l'attività difensiva.
 - Promuovere una campagna di informazione, anche con iniziative che colpiscano l'opinione pubblica (settimana del silenzio; colloqui da prevedere in luoghi non facilmente sottoponibili a intercettazioni) per denunciare i pericoli che corrono taluni diritti coessenziali al mantenimento della democrazia.
 - Costituzione di una banca dati che raccolga notizie su interpretazioni e prassi deviate e devianti.
 - Formazione di una struttura incaricata della gestione delle iniziative da intraprendere.
- Grazie per l'attenzione, cordialmente

Palmi, 26.03.2014

IL DIRETTIVO